



## **DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN FIBBIANA “AREA PUBBLICA PER ATTIVITÀ MOTORIA DEI CANI” 2024/2027**

### **Art. 1 – Oggetto e durata**

L'area verde di proprietà comunale interessata dall'assegnazione è sita in Montelupo Fiorentino, località Fibbiana, Via di Fibbiana.

L'area oggetto di concessione costituisce la base patrimoniale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed è così composta: area urbana, adiacente agli impianti sportivi e al complesso “Orti urbani” della frazione di Fibbiana, di circa 2140 mq, meglio rappresentata nella planimetria allegata alla lettera D.

L'area è delimitata con recinzione in rete metallica plastificata a maglia sciolta su pali tondi di castagno ed è dotata di un accesso pedonale ed uno carrabile tramite cancelli da Via di Fibbiana.

L'area è dotata di fontanello d'acqua potabile e impianto di illuminazione.

Sull'area è altresì presente un casottino in muratura, funzionale alla logistica dell'area, nonché una tettoia. All'associazione saranno consegnate le chiavi del casottino, in modo da utilizzarlo esclusivamente per rendere più fruibile l'area agli utilizzatori.

L'area è destinata ad area pubblica per l'attività motoria dei cani, ove è consentito ai conduttori far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, **sotto la propria vigile responsabilità**, avendo, inoltre, la possibilità di utilizzare per qualche ora l'area per le attività non onerose del soggetto gestore, sempre legate o collegate ad attività animalistiche.

**La concessione dell'area è a titolo gratuito. Nessun compenso, prezzo, o altra utilità economica è dovuta dall'amministrazione nei confronti dell'associazione.**

L'assegnazione avrà una durata di anni 3 (tre), rinnovabile in via automatica per ugual periodo, a decorrere dalla data di firma del contratto, salvo diversa decisione dell'amministrazione da comunicarsi entro la fine dell'anno precedente alla scadenza del contratto.



Si precisa che l'associazione/il soggetto concessionario **deve prevedere una forma di tesseramento per i soggetti intenzionati a fruire dei servizi dell'area cani** a fronte di una quota annua di iscrizione, a discrezione dell'Associazione, per la copertura delle spese di gestione sostenute.

### **Art. 2 – Obblighi dell'assegnatario**

L'assegnatario, individuato a seguito dell'avviso pubblico, sottoscrive apposita convenzione in base alla quale si obbliga:

1. a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale il verbale di stato di consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, delle attrezzature e accessori;
2. a non svolgere alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente disciplinare, salvo previo consenso dell'Amministrazione;
3. ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;
4. a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
5. a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere ad essa intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività oggetto della presente assegnazione;
6. a segnalare le necessità di interventi straordinari relativamente all'area oggetto di assegnazione;
7. ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria al buon funzionamento degli impianti oggetto della convenzione;
8. ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, nonché una continua e attenta sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'area in oggetto, evitando qualsiasi attività che possa arrecare danni o molestie ai medesimi frequentatori;
9. a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti ai sensi delle vigenti normative igienico-sanitarie e in materia di sicurezza, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti, o danni causati da sovraffollamento;
10. ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte;
11. ad assumere a proprio carico le spese di pulizia;

12. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto dell'assegnazione garantendone la sicurezza;
13. ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della concessione e a eseguire le manutenzioni e i tagli erba dell'area, senza pretendere rimborso alcuno, ristoro o indennizzo;
14. alla collocazione di cartellone informativo fisso e di una bacheca chiusa per affissione di avvisi riportanti le norme di comportamento e gli orari di utilizzo, entro 30 giorni dalla stipula della concessione;
15. alla pronta segnalazione all'Amministrazione Comunale e alle forze dell'ordine di abusi da parte di terzi rispetto al corretto utilizzo dell'area;
16. a non utilizzare, direttamente o indirettamente, l'area per alcuna attività di addestramento di tipo venatorio o finalizzato ad accrescere l'aggressività dei cani;
17. ad assicurare la libera funzione dell'area di sgambamento subordinando l'ingresso soltanto ad apposito tesseramento, il quale dovrà garantire la copertura assicurativa;
18. a concordare gli orari di apertura di tale area in via preventiva con il Comune. Gli orari individuati sono poi autorizzati dal Sindaco;
19. ad effettuare la continua manutenzione ordinaria dell'intera area mediante il taglio dell'erba in modo tale da garantire il decoro degli spazi assegnati;
20. a installare un numero di cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Al soggetto gestore compete l'onere per la pulizia e lo smaltimento;
21. ad usare con parsimonia l'acqua potabile e a porre in essere ogni accorgimento finalizzato al risparmio energetico e alla resilienza climatica, concordandoli con l'Amministrazione;
22. ad effettuare nei termini stabiliti dal progetto proposto le migliorie paventate e approvate dall'Amministrazione.
23. ad adottare, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso si assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando il Comune di Montelupo Fiorentino da ogni responsabilità al riguardo. Il soggetto affidatario, inoltre, è tenuto al rispetto delle



norme dettate dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, ed all'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori.

### **Art. 3 - Adempimenti del soggetto affidatario**

È fatto divieto al soggetto affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla osta dei responsabili dell'Amministrazione.

Eventuali adeguamenti normativi della struttura, necessari per lo svolgimento delle attività dell'affidatario, saranno a completo suo carico.

### **Art. 4 - Responsabilità**

L'affidatario è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'area di attività motoria per cani durante l'apertura dell'impianto.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione all'interno dell'area cani, con particolare riferimento alla tutela da danni o deperimenti del patrimonio comunale consistente nell'area stessa e nei suoi allestimenti messi a disposizione dell'amministrazione ed è pertanto tenuto a stipulare contratto per l'assicurazione c.d. property, per danni cagionati all'area.

L'associazione/soggetto gestore dovrà possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi (cose, persone e animali) per fatto dell'associazione con riferimento all'attività svolta presso l'area cani.

La responsabilità civile verso terzi per danni arrecati dal comportamento dei cani è assicurata dalle polizze stipulate dai padroni dei cani in corso di validità.

### **Art. 5 – Accesso agli impianti e tesseramento**

L'accesso agli impianti è riservato a tutti i cittadini residenti e non residenti nell'ambito territoriale del Comune di Montelupo Fiorentino.

La gestione e l'utilizzo dell'area devono svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'area è disponibile per tutti i cittadini proprietari o conduttori di cani iscritti all'anagrafe canina, dotati di chip, **previo rilascio di un tesserino da parte dell'associazione**. Le



limitazioni degli orari e le modalità di accesso sono adeguatamente pubblicizzate all'ingresso dell'area o con altre modalità anche telematiche;

- all'interno dell'area i cani possono essere liberati senza guinzaglio e senza museruola, ma devono sempre essere sotto il controllo del conduttore per impedire molestie ad altri animali o persone presenti, o danni alle strutture;
- i conduttori di cani devono raccogliere le deiezioni solide e conferirle negli appositi contenitori porta rifiuti;
- i conduttori di cani devono avere cura di chiudere il cancello una volta entrati nell'area;
- prima dell'accesso e dopo l'uscita dall'area i cani devono comunque essere condotti con guinzaglio e/o museruola ai sensi delle norme vigenti;

Gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati dei controlli sul rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

I trasgressori subiranno provvedimenti di inibizione temporanea e/o permanente dell'accesso dell'area.

Il tesseramento è diretta ed esclusiva responsabilità dell'associazione.

Richiamato quanto previsto al precedente art. 4, quarto capoverso, la tessera è riferita al cane/cani, sottoscritta dal suo proprietario, e deve permettere la fruizione dell'area da parte dell'animale, a prescindere dal soggetto/dai soggetti accompagnatori.

Per procedere con l'iscrizione, il proprietario del cane compila un modulo fornito dall'associazione/gestore in cui autodichiara tra le altre cose che :

- il cane è regolarmente dotato di chip e registrato all'anagrafe canina;
- il sottoscrittore della richiesta di rilascio della tessera sia il proprietario del cane iscritto;
- il sottoscrittore della richiesta di rilascio della tessera, in qualità di proprietario del cane/dei cani iscritto/iscritti abbia stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per i danni che il proprio cane/i propri cani potrebbero arrecare a persone, animali e cose, valida con qualsiasi accompagnatore.

L'associazione individua le modalità ritenute più idonee per avere certezza del possesso dei requisiti richiesti ai tesserati per la fruizione dell'area.

## **Art. 6 – Verbale di restituzione**

All'atto della riconsegna all'Amministrazione delle aree nonché degli eventuali impianti e/o beni mobili costituenti l'area oggetto di assegnazione, deve essere redatto, a cura



dell'affidatario ed in contraddittorio con il referente dell'Amministrazione Comunale il verbale di restituzione.

### **Art. 7 – Cessione e subaffidamento**

È vietata la cessione non autorizzata di attività oggetto della concessione.